

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia).

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale termoelettrica « Italghisa » appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Italghisa » Società per azioni, con sede in Breno (Brescia), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10217)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova, piazza della Vittoria (Palazzo Shell), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale « Condor » Centrale termoelettrica della raffineria in Pantanedo di Rho, Milano, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Condor » Società per azioni per l'industria petrolifera e chimica, con sede in Genova, piazza della Vittoria (Palazzo Shell), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10218)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano, via Cerva n. 44, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Limoto di Pioltello, via E. Toti, appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Italiana Serie Acetica Sintetica S.I.S.A.S., con sede in Milano, via Cerva, 44, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi alla energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10219)